REGIONE PIEMONTE BU42 17/10/2024

Codice A1617A

D.D. 8 ottobre 2024, n. 780

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Progetto di "Ampliamento e completamento della rete di innevamento artificiale delle piste sciistiche con ampliamento della vasca di accumulo in loc. Alpe Lusentino" in Comune di Domodossola (VB). Richiedente: Ditta Domobianca s.r.l. (P. IVA 00403400039).



ATTO DD 780/A1617A/2024

DEL 08/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Progetto di "Ampliamento e completamento della rete di innevamento artificiale delle piste sciistiche con ampliamento della vasca di accumulo in loc. Alpe Lusentino" in Comune di Domodossola (VB). Richiedente: Ditta Domobianca s.r.l. (P. IVA 00403400039).

Vista l'istanza di autorizzazione presentata dalla Ditta Domobianca S.r.l. (P. IVA00403400039) con sede legale in Villadossola (VB) Viale dell'Industria, 22 - al S.U.A.P. del Comune di Domodossola (VB) prot. n. 0004243 del 08/08/2024 pratica n. 854/2024, per la realizzazione di un progetto di ampliamento e completamento della rete di innevamento artificiale delle piste sciistiche con ampliamento della vasca di accumulo in loc. Alpe Lusentino, su superfici di cui ai fogli di seguito indicati del N.C.T. del Comune di Domodossola (VB);

Esaminata la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Preso atto della comunicazione di interruzione dei termini procedimentali del S.U.A.P. prot. 146559 in data 02/09/2024 con richieste di perfezionamento/integrazione all'interessato;

Esaminata la documentazione pervenuta per il tramite del S.U.A.P. in data 09/09/2024 prot. 150854 con contestuale riavvio del procedimento;

Preso atto del contributo istruttorio di competenza del Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica pervenuto in data 13/09/2024 prot. n. 154431 che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e nivologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

Considerato che, in base all'attività istruttoria svolta dai funzionari incaricati finalizzata a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989:
- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Domodossola (VB) al Fg. n. 44 part. n. 10, Fg. n. 58 part. n. 51, 554, 302, 303, Fg. n. 64 part. n. 52, 20, 88, 92, 97, 61, 168;
- la superficie complessiva interessata è di circa di 1.601 m², con una movimentazione di terra pari a circa 4.914 m³ in area soggetta a vincolo idrogeologico;
- l'intervento non interessa superficie boscata;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dalla costituzione del deposito cauzionale in quanto l'intervento è realizzato col concorso finanziario dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Piemonte;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 9 c. 4 lett. b) della l.r. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esente dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione della superficie è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Ditta Domobianca S.r.l. (P. IVA00403400039) con sede legale in Villadossola (VB) Viale dell'Industria, 22 - a realizzare il progetto di "Ampliamento e completamento della rete di innevamento artificiale delle piste sciistiche con ampliamento della vasca di accumulo in loc. Alpe Lusentino" in Comune di Domodossola (VB), su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contributo istruttorio del Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica pervenuto in data 13/09/2024 e conservato agli atti del Settore scrivente.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative

per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Ditta Domobianca S.r.l. (P. IVA00403400039) con sede legale in Villadossola (VB) Viale dell'Industria, 22 - a realizzare il progetto di "Ampliamento e completamento della rete di innevamento artificiale delle piste sciistiche con ampliamento della vasca di accumulo in loc. Alpe Lusentino", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Domodossola (VB) al Fg. n. 44 – part. n. 10, Fg. n. 58 – part. n. 51, 554, 302, 303, Fg. n. 64 – part. n. 52, 20, 88, 92, 97, 61, 168, subordinatamente all'osservanza delle indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione progettuale, geologica e nivologica redatte dai professionisti incaricati e delle prescrizioni contenute nel contributo istruttorio del Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica pervenuto in data 13/09/2024, conservato agli atti del Settore scrivente e di seguito riportate:

- 1. I mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
- 2. nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo; in particolare la parte di materiale di scavo non utilizzata nelle aree di cantiere dovrà essere gestita secondo la citata normativa in attesa della sua ricollocazione a seguito di specifica pratica successiva;
- 3. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
- 4. gli scavi dovranno essere realizzati per lotti successivi di lunghezza limitata, al fine di ridurre il più possibile i tempi in cui gli scavi restino aperti;
- 5. nel caso in cui gli scavi per la realizzazione delle trincee per la posa delle tubazioni interferiscano

con falde temporanee superficiali la Direzione Lavori dovrà valutare la necessità di posa di armature di sostegno delle scarpate di scavo e l'acqua intercettata dovrà essere allontanata dallo scavo;

6. al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dalla costituzione del deposito cauzionale in quanto l'intervento è realizzato col concorso finanziario dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 9 c. 4 della 1.r. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esente dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione della superficie è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico.

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 5 anni. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
- a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
- b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
- c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra

indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore: Dott. For. Federico Pelfini

> LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord) Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro